



RIFERIMENTI

- Legge n. 213/2023

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

IN SINTESI

Illustriamo di seguito le **principali novità** in materia **fiscale** e del **lavoro** di inizio anno, contenute nella **Finanziaria 2024**.

INDICE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (commi 52 e 53)
- LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% (Art. 1, comma 63)
- CESSIONE IMMOBILI DOPO LAVORI CON DETRAZIONE 110% (Art. 1, commi da 64 a 66)
- ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI (comma 71)
- ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO (commi da 78 a 85)
- INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI (commi 86 e 87)
- RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 88)
- RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE (commi 89 e 90)
- COMPENSAZIONE MOD. F24 - ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 - commi 94, lett. b) e 96
- RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER (comma 256)
- ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022 (commi 296 e 297)

INDICE PRINCIPALI NOVITA' LAVORO

- ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15)
- NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 - 17)
- DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (comma 18)
- DETASSAZIONE" LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO (commi 21- 25)
- DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 - 182)

NOVITA' FISCALI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 52 e 53

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2024** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% - Art. 1, comma 63

È confermata la modifica dell'art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. "**locazioni brevi**" (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a **cedolare secca**, per le quali è disposto **l'aumento dell'aliquota dal 21% al 26% per l'immobile successivo al primo**.

In particolare, in base alla nuova formulazione del comma 2 del citato art. 4 è previsto che:

"ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

CESSIONE IMMOBILI DOPO LAVORI CON DETRAZIONE 110% - Art. 1, commi da 64 a 66

Sono confermate le modifiche all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale, in caso di cessione di immobili da parte di un "privato", costituiscono "redditi diversi": **"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante"**.

In base alla citata lett. b), pertanto, la persona fisica "privato" che cede un immobile:

- può conseguire una **plusvalenza tassabile** qualora: la **cessione** sia posta in essere **nel quinquennio rispetto all'acquisto / costruzione / donazione** dell'immobile ceduto ed abbia ad oggetto terreni edificabili;
- non consegue una **plusvalenza tassabile** qualora: la cessione sia posta in essere **dopo 5 anni** dall'acquisto / costruzione / donazione;
- l'immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure **adibito ad abitazione principale** del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto / costruzione e la cessione.

Con i commi da 64 a 66 è modificato il citato comma 1 dell'art. 67, inserendo un'integrazione ai sensi della quale la lett. b) sopra riportata trova applicazione **"al di fuori delle ipotesi" di cui alla nuova lett. b-bis)**, con la quale è disposto che costituiscono "redditi diversi": **"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020 che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo"**.

È pertanto confermata l'individuazione di una **nuova "categoria" di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti**, ossia gli immobili **oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110%** di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, **terminati da non più di 10 anni** all'atto della cessione.

Sono espressamente **esclusi** gli immobili:

- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI - comma 71

L'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono **esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali** di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l'art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i)**, ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.

Ora in sede di approvazione, al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato disposto che la citata lett. g) si interpreta nel senso che:

- **gli immobili si intendono posseduti** anche nel caso in cui sono **concessi in comodato** a uno dei predetti Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR **funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente**. Questo a **condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività** previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i) **con modalità non commerciali**;
- **gli immobili si intendono utilizzati** quando sono **strumentali alle destinazioni** di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) **anche in assenza di esercizio attuale delle attività** stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO - commi da 78 a 85

E' riproposta la c.d. "rottamazione del magazzino", ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali, già prevista in passato dalla Legge n. 488/99, di cui vengono ricalcate le linee principali e, sia pure nell'ambito della più ampia regolarizzazione delle scritture contabili, dalla Legge n. 289/2002. Sono interessati alla disposizione in esame gli esercenti attività d'impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. Possono essere oggetto di "adeguamento" le **esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati** (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali **all'1.1.2023**). Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 93, TUIR).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti **modalità**:

1. **eliminazione** delle esistenze iniziali. In merito, in occasione della precedente analoga disposizione, nella Circolare 1.6.2000, n. 115/E il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);
2. **iscrizione** di esistenze iniziali in precedenza omesse.

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini.

- I rata Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023
- II rata Entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Il **mancato pagamento** delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'**iscrizione a ruolo** a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

Va evidenziato che l'imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP

L'adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell'art. 20 in esame, "non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere".

I "nuovi" valori:

- sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
- **non possono essere tenuti in considerazione** dall'Amministrazione finanziaria ai fini **dell'accertamento relativo a periodi d'imposta precedenti il 2023**. Sul punto merita evidenziare che nella citata Circolare n. 115/E è stato chiarito che il valore dell'adeguamento non è utilizzabile ai fini dell'accertamento di precedenti periodi d'imposta limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, ferma restando la possibilità di espletamento dello stesso in relazione ad altre componenti di reddito

INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI - commi 86 e 87

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della "**Dichiarazione di variazione dello stato dei beni**" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli **immobili oggetto di interventi di cui all'art. 119**, DL n. 34/2020, è confermato che **l'Agenzia delle Entrate verificherà**, "sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati", **l'assolvimento dell'adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile** presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l'Agenzia invierà al contribuente un'apposita comunicazione.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - comma 88

È confermato l'aumento **dall'8% all'11%** della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere **dall'1.3.2024**.

RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE - commi 89 e 90

Con la modifica dell'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la **soppressione dell'esenzione** dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le **provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione**, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Pertanto, anche per tali provvigioni, **dall'1.4.2024**, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi)

COMPENSAZIONE MOD. F24 - CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL - commi 94, lett. a), 96 e 97

È confermato, per effetto dell'integrazione dell'art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che dall'1.7.2024 anche ai fini **dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali** sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito.

Inoltre, con l'introduzione all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

- del **nuovo comma 1-bis**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto. **Datore di lavoro non agricolo**: Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); oppure dalla data di notifica delle note di rettifica passive. **Datore di lavoro agricolo**: Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. **Lavoratore autonomo** iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS: Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;
- del **nuovo comma 1-ter**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto

COMPENSAZIONE MOD. F24 - ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 - commi 94, lett. b) e 96

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quinquies all'art. 37, DL n. 223/2006, **dall'1.7.2024 è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a € 100.000** per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione

L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER - comma 256

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".

ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022 - commi 296 e 297

In sede di approvazione è stata prevista l'estensione alle **spese sostenute nel mese di luglio 2022** del contributo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nella **misura massima del 12% della spesa sostenuta** a favore delle imprese:

- esercenti l'attività di **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t**;
- **iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.

Considerata l'espressa **non applicazione del comma 1-bis** del citato art. 14 ne consegue che il bonus in esame:

- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:
 1. Euro 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 2. Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è **tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **non è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

NOVITA' LAVORO

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15)

La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, **l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (cd. "esonero IVS"), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (cfr. Aggiornamento AP n. 143/2022) e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro (cfr. Aggiornamenti AP nn. 392/2022, 041/2023 e 185/2023).

L'articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l'esonero sia pari:

- al **7%** se la **retribuzione imponibile non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**, ovvero
- al **6%** se la **retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro** e non eccede l'importo di **2.692 euro**.

Resta ferma, invece, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La "novità" rispetto alle versioni precedenti dell'esonero riguarda la mancata applicabilità dell'esonero sul **rateo di 13ma mensilità**, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l'esonero è riconosciuto "senza effetti sul rateo di tredicesima". Tuttavia, la formulazione adottata dal legislatore lascia aperti dei dubbi circa la corretta applicazione della norma, in quanto, per altri versi, è precisato che la retribuzione imponibile di riferimento sia "parametrata su base mensile per tredici mensilità".

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 - 17)

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d'imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le **somme erogate o rimborsate** agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle **spese per l'affitto della prima casa** nonché per gli **interessi sul mutuo relativo alla prima casa**.

Il predetto **limite** di esenzione è **umentato ad euro 2.000** (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, **fiscalmente a carico** (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Per vedersi **applicato** il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (comma 18)

La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati **nell'anno 2024** la **riduzione** transitoria **dal 10% al 5%**, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 1/2023), dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa

Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 (cfr. Aggiornamento AP n. 1/2016) e dal DM 25 marzo 2016 (cfr. Aggiornamento AP n. 153/2016) per:

- gli **emolumenti retributivi** dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia **legata ad incrementi di produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa**.

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in **un’imposta sostitutiva** dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, **con aliquota** pari al 10% (**5% per il periodo d’imposta 2024**), e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.

Il **limite annuo di importo** complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a **3.000 euro (lordi)**, elevato a **4.000 euro** per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il **reddito da lavoro dipendente** privato del soggetto **non** sia stato **superiore**, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a **80.000 euro**.

“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO (commi 21-25)

Viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 giugno 2024**, a favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del **comparto del turismo**, ivi **inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.

Si tratta della misura originariamente introdotta dalla Legge n. 85/2023 di conversione del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 229/2023).

Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame **su richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto l’importo del **reddito dipendente conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000)**, e compensa il credito così maturato nel Mod. F24. A tali fini si ritiene ancora utilizzabile il **codice tributo 1702** istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 del 9 agosto 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 272/2023). Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 - 182)

L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore **esonero previdenziale per le lavoratrici con figli**.

Per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è riconosciuto un **esonero del 100% dei contributi previdenziali** per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

- nel **limite massimo annuo di 3.000,00 euro**, riparametrato su base mensile;
- a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**;
- con **rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad **esclusione** dei rapporti di **lavoro domestico**



NOVITA' DI INIZIO ANNO IN MATERIA FISCALE E LAVORO

In via sperimentale, **per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, NB tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di **due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

La norma fa **salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche**

Lo Studio ed il suo Team Fiscale e Lavoro rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti

TORRONI CONSULTING
p a r t n e r s